

mità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Brindisi.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 18 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 3 febbraio 2011, n. 32

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 123 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Troia (FG), ai sensi del comma 3 e 4bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società ASI TROIA FV 1 S.r.l., con sede legale in Piazzale di Porta Pia, 116 - 00198 Roma.

Il giorno 3 febbraio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rela-

sciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società En.It. Puglia S.r.l. ora ASI Troia FV 1 S.r.l., avente sede legale in Roma al Piazzale di Porta Pia, 116 P.IVA 10576731003, con nota prot. n. 38/6226 del 08.06.2007, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 123 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Troia (FG);
- Terna con prot. n. 2022 del 30.03.2010, comunica che il progetto delle opere di rete necessarie alla connessione alla RTN dell'impianto in oggetto, trasmesso dalla Società, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete.
- con atto notarile di conferimento di ramo d'azienda registrato a Lavello in data 20.11.2010

repertorio n. 40125, le attività, i diritti, le servitù nonché gli oneri dell'impianto fotovoltaico in oggetto venivano trasferiti dalla Società En.It. Puglia S.r.l. alla Società ASI Troia FV 1 S.r.l.;

- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 123 MW da realizzarsi nel Comune di Troia (FG), è stato sottoposto a verifica di impatto ambientale, ai sensi della Legge R. n.11/2001 ss.mm.ii., presso l'Ente competente della Provincia di Foggia che ha espresso proprio parere favorevole con Determinazione N. 2711 del 07.08.2009;
- la Società En.It. Puglia S.r.l. con nota acquisita al prot. n. 38/461 del 18.01.2008 depositava spontaneamente presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa al fine di perfezionare dal punto di vista amministrativo l'istanza;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_159 del 20.02.2008 n. 1604 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 3615 del 01.04.2008 convocava la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 24 aprile 2008, nell'ambito della quale il Comune di Troia chiedeva alla Società di rilocalizzare parte degli impianti per motivi di pianificazione comunale e di viabilità;
- la Società En.It. Puglia S.r.l. depositava in data 27.10.2009, acquisita con Prot. AOO_159 del 27.10.2009 n. 11563, dichiarazione di conformità sulle copie trasmesse agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi, del progetto definitivo dell'impianto a seguito della rilocalizzazione e della D.D. di VIA della Provincia di Foggia;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 4864 del 30.03.2010 convocava la

seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 9 marzo 2010, sulla rilocalizzazione del progetto.

Preso atto dei pareri espressi nelle Conferenze di servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 3587 del 23.07.2010, rileva che gli interventi di cui trattasi ricadono in una "*Zona Territoriale Omogenea E di tipo Agricolo*" e che per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, ritiene di poter esprimere **parere favorevole** con le seguenti **prescrizioni**:

1. **Campo A denominato "Tortorella"**: sia esclusa l'area annessa al *Tratturello Foggia-Camporeale*; si rappresenta inoltre che si ritiene inopportuna la scelta adottata di perimetrare l'area d'intervento in aderenza al perimetro dell'area annessa alla Masseria Tortorella non potendosi esaurire la tutela del paesaggio nella mera osservanza di distanze numeriche;
2. **Campo B denominato "Montevergine"**: siano escluse le aree interessate dalla presenza di reticoli fluviali rilevati e delle relative aree di rispetto idrogeologico;
3. **Campo D denominato "Serra Traversa-Santissimo"**: siano escluse le aree interessate dalla presenza di reticoli fluviali rilevati e delle relative aree di rispetto idrogeologico;
4. **Sottostazione elettrica e stazione 150/380 KV**: sia esclusa l'area annessa del geotopo *Monte Taverna*;
5. **Cavidotti**: si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murture a secco a ridosso della strada.

In tutti i casi, **si prescrive inoltre** di non realizzare l'impianto di illuminazione esterna perimetrale, di ridurre l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e di adottare, come misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone quali viburno-timo, corbezzolo, lentisco e biancospino.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 7813 del 27.11.2009, rilascia,

ai soli fini minerari, Nulla Osta di massima alla realizzazione del progetto. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti alla distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, pari a 20 m (venti metri), così come previsto dal D.P.R. 128/1959 "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";

- Regione Puglia - Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi, prot. n. 7507 del 16.04.2010, per la parte di propria competenza, autorizza l'attraversamento della linea elettrica MT sotterranea sul suolo tratturale;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Usi Civici, con prot. n. 480 del 17.06.2008 certifica che i suoli interessati dal progetto non risultano gravati da uso civico;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 10499 del 11.12.2009 comunica che, a seguito degli approfondimenti tecnici inerenti gli attraversamenti nonché dal sopralluogo effettuato sui siti interessati dal vincolo idrogeologico, esprime parere positivo inerente la realizzazione della centrale fotovoltaica;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Tecnico Provinciale Foggia, con nota prot. n. 4582 del 22.04.2008, comunica il proprio Nulla Osta all'approvazione del progetto, stralciando da esso l'esecuzione della rete di collegamento dai gruppi di produzione alla stazione di consegna di Terna, il cui parere dovrà necessariamente essere acquisito dalla Società prima della fase esecutiva delle opere, previo deposito all'ente competente delle relative modalità di attraversamento dei corsi d'acqua rilevati dallo stesso ente e citati nel parere stesso;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri (URE)/Contenzioso LL.PP., con nota prot. n. 89621 del 12.10.2010, esprime parere di approvazione, a condizione che:
 1. si uniformino le legende dei piani particellari e dell'elenco descrittivo;

2. si chiarisca perché si intenda procedere all'asservimento e non già all'esproprio per le particelle destinate alla realizzazione delle cabine di sezionamento;
 3. ove si intenda procedere all'esproprio degli immobili per la realizzazione delle cabine di sezionamento, si acquisisca preliminarmente la certificazione del comune di Troia attestante la relativa conformità o compatibilità con il vigente PUG comunale, ovvero che si approvi la eventuale preventiva variante urbanistica;
 4. si integri l'elenco descrittivo degli immobili da occupare con l'indicazione dei titoli di possesso e delle relative quote dei possessori di ciascuna particella;
 5. si proceda, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 327/01.
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, BAT e Foggia, prot. n. 10846/09 comunica che i campi fotovoltaici in progetto non risultano ubicati in zone sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136 e 142 di cui al D.Lgs. n.42/2004 e che risultano posizionati al di fuori dell'area buffer dell'idrologia superficiale e al di fuori dell'area di pertinenza dei cd. *beni tratturali*. Pertanto non ritiene di dover esprimere alcun parere in merito;
 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale Beni culturali e Paesaggistici della Puglia, prot. n. 1589 del 12.02.2010 comunica che considerando che la Soprintendenza BAP di Bari ha riferito che l'area interessata non è assoggettata alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. n.42/2004, la questione in argomento non rientra nei compiti istituzionali di questa Direzione;
 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 3768 del 09.03.2010, esprime parere di massima favorevole alla realizzazione del progetto, confermando la necessità di procedere ad indagini conoscitive con saggi archeologici, con attività di verifica dell'interesse archeologico dei suoli;
 - Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 2675 del 16.04.2008, rilascia Nulla Osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottoscrizione rilasciato dalla Società;
 - Ministero dello Sviluppo Economico - UNMIG - Ufficio 7, prot. n. 1146 del 04.03.2010, riconfermava il proprio Nulla Osta alla costruzione dello stesso e dell'elettrodotto di cui trattasi, già inviato con prot. n. 1848 del 15.04.2009, a condizione che la Società si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";
 - Provincia di Foggia, con prot. n. 44210 del 07.08.2009 comunicava che il Dirigente del Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 2711 del 07.08.2009, ha espresso parere favorevole in merito alla Valutazione d'Impatto Ambientale a cui il progetto è stato sottoposto, indicando specifiche prescrizioni di carattere ambientale, di seguito descritte:
 - Per le aree destinate alla realizzazione ed interessate dall'installazione di pannelli fotovoltaici, allorquando non vengano già previste aree di rispetto provviste di vegetazione arborea, si prescrive la realizzazione nelle zone perimetrali della zona produttiva di un'area di idonea profondità coltivata da vegetazione autoctona, e se previsto dai criteri progettuali, di un'area di servizio e di sicurezza;
 - L'area contrattualizzata non destinata alla centrale fotovoltaica così come rilevabile dai documenti tecnici dovrà essere destinata ad uso agricolo e pertanto non occupata da opere, strutture e sottoservizi, e quant'altro possa essere necessario al funzionamento della centrale;

- Il divieto di utilizzo estensivo di sostanze diserbanti sulla superficie del fondo destinato all'installazione dei pannelli.
- Comune di Troia, con prot. n. 22118 del 06.10.2009 rilasciava il parere favorevole in materia ambientale e paesaggistica, che veniva integrato con l'Autorizzazione Paesaggistica prot. n. 4904 del 08.03.2010, con le condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate:
 1. siano recepite le prescrizioni imposte dalla Provincia di Foggia nel parere favorevole a conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
 2. le recinzioni perimetrali, per migliorare la compatibilità con le direttive di tutela, per limitarne l'impatto paesaggistico sul territorio agricolo e per permettere una facile rimozione al termine di vita della centrale fotovoltaica dovranno essere realizzate con rete metallica supportata da pali metallici infissi nel terreno o sorretti da piccoli plinti in calcestruzzo;
 3. le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici dovranno essere realizzate tramite pali o "viti" infisse nel terreno senza l'utilizzo di plinti in calcestruzzo;
 4. non sia installata all'interno dell'area annessa al tratturello "Foggia-Camporeale" alcun fabbricato;
 5. non siano realizzati i fabbricati uffici previsti in progetto che rappresentano una pesante modifica paesaggistica dell'agro e siano sostituiti con i fabbricati "guardiania" ottimizzando di conseguenza l'area a disposizione per l'installazione degli impianti produttivi;
 6. non siano realizzati i fabbricati "deposito" previsti in progetto che rappresentano una pesante modifica paesaggistica dell'agro ottimizzando di conseguenza l'area a disposizione per l'installazione degli impianti produttivi;
 7. per l'area di centrale denominata Serra Traversa non sia installato alcun fabbricato, con eccezione delle cabine elettriche, all'interno della fascia di 150 m dal vicino affluente del "corso d'acqua";
 8. sia limitata quanto più possibile, compatibilmente con le esigenze di movimento dei mezzi manutentivi, la realizzazione di strade interne alle aree di centrale;
- 9. acquisire nell'ambito della Conferenza dei Servizi il nulla osta della competente Soprintendenza archeologica per la realizzazione delle opere su e in prossimità del tratturello "Foggia-Camporeale";
- 10. acquisire nell'ambito della Conferenza dei Servizi il nulla osta del Settore Foreste della Regione Puglia per le opere da realizzarsi nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico.
- Consorzio di Bonifica, con prot. n. 19253 del 08.03.2010 esprimeva parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - a) per il campo denominato "**Fotovoltaico B - Montevergine Ovest**" venga modificata l'area impegnata ed in particolare venga eliminata e/o rilocalizzata quella parte interferente con l'invaso da realizzare sul Torrente Acqua Salata;
 - b) per il cavidotto di connessione vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. i punti di immersione e di riemersione della perforazione teleguidata devono essere collocati ad una distanza dai cigli degli alvei non inferiore a mt. 5.00, salvo più severa prescrizione eventualmente imposta dalla Struttura Tecnica Periferica Regionale;
 2. la precedente distanza di mt. 5.00 deve essere rispettata anche rispetto al confine catastale della proprietà demaniale;
 3. alla distanza minima di mt. 5.00, come definito ai precedenti punti 1) e 2), devono essere collocate anche le paline di segnalazione ed ogni altro eventuale manufatto;
 4. le paline di segnalazione, per esigenze di uniformità, devono avere altezza fuori terra di mt. 2.00 e devono essere opportunamente ammortate in idonei blocchi di ancoraggio;
 5. l'inizio dei lavori deve essere comunicato con congruo anticipo onde consentire al personale preposto di effettuare la sorveglianza ed i controlli di rito.
- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile prot. n. 71308 del 13.11.2007, rilasciava, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera in progetto, considerato anche che:

- ✓ l'Enav comunicava in data 16.10.07, che non riscontrava implicazioni in merito;
- ✓ l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di Enac.
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 530 del 07.01.2010, rilasciava nulla osta militare dell'AM, per gli aspetti demaniali di competenza;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0002583 del 11.02.2010 concedeva il Nulla-Osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, riconfermava con nota prot. n. 10091 del 01.03.2010, quanto già richiamato con nota prot. n. 8783/2008 e prot. n. 44851/2009, in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse;
- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 6832 del 28.05.2010 esprime parere di compatibilità con le previsioni del P.A.I. approvato. Per i siti Serratraversa-Santissimo (S3) e Serratraversa-Santissimo (S4) si dovranno comunque osservare rispettivamente le seguenti prescrizioni:

(Serratraversa-Santissimo S3)

- a) la recinzione dell'impianto fotovoltaico, posta in prossimità dell'asta fluviale a Nord-Ovest del sito, in mancanza dello studio di compatibilità idrologica e idraulica, dovrà essere posta a distanza maggiore di 150 m dalla stessa, come peraltro prescritto con parere del 09/03/2010 prot. n° 2607 (prescrizione n° 13);

(Serratraversa-Santissimo S4)

- b) la recinzione dell'impianto fotovoltaico dovrà essere esterna alle aree individuate a Media Pericolosità idraulica (MP) e dovrà essere realizzata con rete a maglia larga fissata su paletti posti a distanza non inferiore a 2,5 m, senza

che siano previste opere di fondazione fuori terra;

- c) nei tratti in cui il cavidotto è adiacente al reticolo e/o attraversa aree a Media pericolosità idraulica (MP), come individuate dallo studio di compatibilità idrologica e idraulica, il materiale di riempimento della trincea di scavo dovrà essere opportunamente compattato e protetto in superficie con materiali resistenti alle azioni erosive della corrente idrica (tipo "materasso reno");
- d) dovrà essere presentato elaborato grafico con la nuova disposizione del campo fotovoltaico e delle aree individuate a Media Pericolosità idraulica (MP), evidenziando che la prima è esterna (insieme alla recinzione) alla seconda.

Per quanto concerne il sito Montevergine si richiede una verifica idraulica del canale inciso per stabilire che l'evento di piena due centennale sia contenuto nella sezione.

Sono confermate, con riferimento a tutti gli impianti oggetto del presente parere, le prescrizioni della precedente nota prot. n° 2607 del 09/03/2010, se non in contrasto con quanto espresso dalla presente, di seguito riportate:

1. sia limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque;
2. le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;
3. sia previsto un adeguato sistema di smaltimento delle acque superficiali provenienti dall'area d'intervento al più vicino a corpo ricettore, al fine di evitare l'instaurarsi di condizioni di rischio idrogeologico;
4. sia evitato ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori;
5. nelle aree soggette a vincolo geomorfologico il materiale di scavo non sia accumulato lungo i pendii, onde evitare che l'aumento di carico possa innescare fenomeni di instabilità degli stessi con conseguente ostacolo al naturale deflusso delle acque;

6. per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di risulta siano individuate aree non ricadenti tra quelle ascrivibili ad “alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali” e “fasce di pertinenza fluviale”, così come definite dai citati artt. 6 e 10, nonché dall’art. 36 delle N.T.A. del PAI, al fine di non indurre in esse ostacoli al normale deflusso delle acque;
7. qualora i materiali provenienti dagli scavi non siano del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, per gli stessi dovranno individuarsi siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia;
8. l’attraversamento del Torrente Celone eseguito mediante ancoraggio del cavidotto alla struttura del ponte esistente dovrà essere eseguito sul lato di valle dello stesso e comunque ad una quota non inferiore a quella intradosale dell’impalcato. Tale soluzione dovrà comunque ottenere il consenso della struttura responsabile della gestione del manufatto di attraversamento, e tenere in conto che le opere di attraversamento viario possano necessitare d’interventi di adeguamento e che restano a carico della Società eventuali danni al cavidotto e/o oneri per la sua rimozione e sostituzione;
9. gli attraversamenti eseguiti con la trivellazione teleguidata presentino profondità tali, in base alla reale granulometria degli strati interessati, da non risentire in maniera alcuna della capacità erosiva della corrente idrica corrispondente ad eventi di piena bicentenari, ovvero sia realizzata opportuna protezione del tratto di alveo interessato;
10. in assenza dello studio di compatibilità idrologica e idraulica la parte superiore della trincea di posa, esterna al tratto realizzato con la tecnica di cui ai precedenti punti 8 e 9, sino al raggiungimento dei 150 m sia in destra idraulica sia in sinistra dall’asse del corso d’acqua, dovrà essere adeguatamente protetta con materiali non erodibili (tipo materassi reno). È lasciata al R.U.P. la possibilità, attraverso opportune verifiche idrauliche, di certificare il valore molto ridotto delle erosioni dovute alle correnti idriche. In tal caso il materasso reno potrà essere sostituito da un adeguato compattamento del materiale di riempimento della trincea;
11. per gli attraversamenti eseguiti con scavo, posa e rinterro lo spessore minimo della copertura della condotta lungo l’attraversamento sia non inferiore a 2 m al fine di non pregiudicare eventuali possibili sistemazioni idrauliche definitive. Inoltre il ricoprimento deve essere adeguatamente compattato negli strati intermedi al fine di ridurre il rischio di possibile erosione provocato dal transito di eventuali piene, lo strato superficiale deve essere protetto da materiale non erodibile, la cui dimensione media deve discendere da apposito calcolo che ne certifichi la stabilità e la non erodibilità da parte delle correnti di piena;
12. nei tratti in cui il cavidotto è previsto in affiancamelo a tratti di viabilità adiacenti al reticolo e/o alle cunette stradali, si dovrà assicurare che non siano interessate le sezioni di deflusso e che siano mantenuti i franchi necessari alle operazioni di manutenzione dei canali, da stabilirsi con gli enti preposti alla gestione;
13. l’area dell’impianto “San Vincenzo” deve essere esterna a quelle individuate dal relativo studio di compatibilità idrologica ed idraulica soggetta ad essere allagata con tempi di ritorno di duecento anni. Per gli altri campi fotovoltaici da ubicarsi in prossimità delle masserie “Tortorella”, masseria “Montevergine”, e masseria “Serra Traversa - Santissima”, poiché non è stato prodotto il richiesto studio di compatibilità, le aree di intervento dovranno essere posizionate a distanza maggiore di 150 m sia in destra idraulica sia in sinistra dall’asse del corso d’acqua rappresentato dalla cartografia I.G.M. in scala 1:25000;
14. la recinzione degli impianti fotovoltaici sia realizzata con rete a maglia larga fissata su paletti posti a distanza non inferiore a 2,5 mt., senza che siano previste opere di fondazione fuori terra.
 - ASL FG - Dipartimento di Prevenzione, con nota prot. n. 1384 del 08.03.2010 inviava modulo parere nel quale esprimeva parere favorevole;
 - ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente - Dipartimento Provinciale di FG, prot. n. 1764 del 21.04.2008, rilasciava in C.d.S., con modulo parere, il proprio parere favorevole;

- AQP S.p.A., con prot. n. 25717 del 02.03.2010, rilasciava il proprio Nulla Osta alla realizzazione dell'impianto in quanto non risultano interferenze con le proprie opere;
- SNAM RETE GAS, con prot. n. 516 del 17.12.09, rilasciava il proprio Nulla Osta alla realizzazione dell'impianto in quanto non sussistono interferenze con i loro metanodotti.

Rilevato che:

- con nota prot. n.184 del 28.09.2010, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche inviava l'avvio delle procedure di esproprio delle opere connesse ed infrastrutture del progetto definitivo in oggetto ai fini della pubblica utilità;
- con nota prot. n. 21707 del 02.11.2010, acquisita al prot. n. 16001 del 11.11.2010, il Comune di Troia comunicava al Servizio scrivente che durante il periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, della procedura di cui sopra, non sono pervenute osservazioni in merito;
- con nota prot. n. 24550 del 15.12.2010, acquisita al prot. n. 17460 del 16.12.2010, il Comune di Troia trasmetteva al Servizio scrivente Deliberazione del C.C. N.60 del 14.12.2010 di approvazione del progetto e di dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- il Servizio Agricoltura della Provincia di Foggia, convocato sia in I^a che in II^a Conferenza di Servizi, non ha mai espresso proprio parere in merito;
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *"si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione"*;
- alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 16184 del 17 novembre 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;
- dalla verifica con il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20/10/2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 123 MW, ubicato nel Comune di Troia (FG), nelle località "Montevergine", "Tortorella" e "Serratraversa-Santissimo";
 - e delle seguenti opere connesse:
 - collegamento in antenna a 150 kV con la stazione elettrica 380/150 kV sita nel comune di Troia, da collegare in entra-esce sulla linea a 380 kV "Foggia-Benevento II".
- in data 23 novembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la società ASI Troia FV 1 S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 30 novembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12176 e della Convenzione al repertorio n. 12177;
- la Società ASI Troia FV 1 S.r.l., avente sede legale in Roma al Piazzale di Porta Pia, 116 P.IVA 10576731003, con nota prot. n. 17461 del 16.12.2010, ha depositato il progetto definitivo adeguato a tutte le prescrizioni e condizioni indi-

cate dagli Enti coinvolti nella C.d.S., ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 123 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Troia (FG);

- con nota prot. 17594 del 20.12.2010, la società ASI Troia FV 1 S.r.l., trasmette dichiarazione asseverata ai sensi dell'art. 76 del D.P.445/2000, che l'adeguamento alle prescrizioni e condizioni dettate dai vari Enti acquisite in C.d.S., non hanno comportato una riduzione della potenza dell'impianto di 123 MWp, in quanto si è proceduto ad una migliore ottimizzazione del layout dell'impianto;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 32 del 3 febbraio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 123 MW, ubicato nel Comune di Troia (FG), nelle località "*Montevergine*", "*Tortorella*" e "*Serratraversa-Santissimo*".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società ASI Troia FV 1 S.r.l., avente sede legale in Roma al Piazzale di Porta Pia, 116 P.IVA 10576731003 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 123 MW, ubicato nel Comune di Troia (FG), nelle località "*Montevergine*", "*Tortorella*" e "*Serratraversa-Santissimo*";
- e delle seguenti opere connesse:
- collegamento in antenna a 150 kV con la stazione elettrica 380/150 kV sita nel comune di

Troia, da collegare in entra-esce sulla linea a 380 kV “Foggia-Benevento II”.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società ASI Troia FV 1 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *“Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”*.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla

comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Troia (FG).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 19 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 3 febbraio 2011, n. 33

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 3,3 MW sito nel comune di Novoli (LE).

Società GASI 20 Srl con sede legale in Via Lima, 48 - Roma.

Il giorno 3 febbraio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia